



*Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI
SERVIZIO I
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA
Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D.Lgs 82/2005

A tutti i Direttori regionali Musei

Ai Direttori degli Istituti dotati di
autonomia speciale

LORO INDIRIZZI E-MAIL

e, p.c., Alla DITHEC S.r.l./FattoreArte
c.a. Amministratore Delegato
Dott. Vincenzo Mirarchi
vincenzo.mirarchi@fattorearte.com

DG-MU|01/06/2020|31 - CIRCOLARE

Oggetto: Accordo quadro uso immagini dei musei statali – Dithec S.r.l./FattoreArte.

Si comunica che la scrivente Direzione ha sottoscritto, il 29 maggio 2020, con la Società Dithec S.r.l., proprietaria di un archivio fotografico riproduttivo anche di beni in consegna al Ministero, l'accordo quadro allegato alla presente, della durata di due anni, sul presupposto del quale le SS.LL. potranno stipulare i conseguenti accordi applicativi di dettaglio, secondo l'unito modello predisposto.

Si allega, altresì, la descrizione del sistema di protezione delle immagini di cui all'art. 2 dell'Accordo quadro.

Per il Direttore generale
(dott. Antonio Lampis)
Il Dirigente delegato
avv. Antonio Tarasco

Firmato digitalmente da

ANTONIO TARASCO

CN = TARASCO ANTONIO
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
SerialNumber =
IT:TRSN75L24G902W
e-mail =
antonio.tarasco@beniculturali.it
C = IT

SM



FATTOREARTE

Descrizione del visore multimediale online di immagini in alta definizione e del sistema di protezione

Il sistema di visualizzazione si avvale di uno dei diversi visori per immagini in alta definizione disponibili sul mercato. Il principio tecnico su cui si basa il processo di visualizzazione è quello di scomposizione l'immagine totale in decine, centinaia e in alcuni casi migliaia di singole immagini, ognuna rappresentante una piccola porzione dell'immagine, come se fossero tessere (tiles), di un mosaico che vengono visualizzate sul dispositivo dell'utente in base alla richiesta effettuata dall'utilizzatore remoto. Questo comporta che l'immagine complessiva non sia disponibile sul server, dove sono invece archiviate, in una struttura logica in gergo definita piramidale, le tessere del mosaico che compongono l'immagine. Le tessere (tiles) hanno mediamente la dimensione di 256 x 256 pixel. Questo tipo di visualizzazione non prevede la possibilità di download dell'immagine, in quanto quella che viene visualizzata è la ricomposizione, effettuata in tempo reale, della porzione dell'immagine richiamata dall'utente.

Per ulteriormente aumentare il livello di sicurezza, mediante appositi software, è applicata ad una selezione delle singole tessere (tiles) un watermark visibile che apparirà nella visualizzazione sul terminale dell'utente.

Protezioni

- ✓ L'immagine in alta definizione non è disponibile sul server in un unico file ma scomposta in tessere che vengono ricomposte al momento della richiesta da parte dell'utente
- ✓ La scomposizione a mosaico dell'immagine non prevede la possibilità di download né esplicito né implicito
- ✓ Il watermark applicato direttamente su una selezione di tessere ne impedisce il loro utilizzo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione generale Musei

ACCORDO QUADRO

TRA

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Direzione generale Musei, con sede a Roma, in via di San Michele 22, in persona del Direttore Dott. Antonio Lampis e, per lo stesso, il Direttore del Servizio I, Avv. Antonio Tarasco, giusta delega conferita con decreto del Direttore Generale del 24/10/2017, rep. n. 1049, registrato il 30/10/2017 al n. 1910, in seguito “DG-Musei”

E

Dithec Srl in persona del legale rappresentante *p.t.*, Roberto Bonafede, con sede legale in Viale Marazza 4, 28021 Borgomanero, NO, in seguito “Dithec”

PREMESSO CHE

- a) l’art. 106 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (in seguito anche solo “Codice”) disciplina l’uso individuale di beni culturali disponendo che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale a singoli richiedenti e che per i beni in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito anche solo “Ministero”), il Ministero medesimo determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento;
- b) ai sensi dell’art. 107 del Codice, per quanto di rilevanza per il presente accordo, il Ministero può consentire la riproduzione dei beni culturali che abbia in consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d’autore;
- c) i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali, ai sensi dell’art. 108 del Codice, sono determinati nel relativo ammontare dall’autorità che ha in consegna i beni, tenendo conto dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni e dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente;
- d) più nel dettaglio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.M. 20 aprile 2005 recante “*Indirizzi, criteri e modalità per la riproduzione di beni culturali ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42*”, la riproduzione di beni culturali è autorizzata dal responsabile dell’istituto che ha in consegna i beni stessi e la richiesta di riproduzione deve contenere l’indicazione degli scopi, dei tipi di utilizzazione, oltre che l’obbligo di rispettare i corrispettivi di riproduzione e di apporre sulle copie riprodotte la dicitura di cui all’art. 5, comma 4 dell’art. 4 del medesimo decreto. Ai sensi degli artt. 42, co. 2, lett. v), e 43, co. 4, lett. o), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, inoltre, i direttori delle Direzioni

regionali Musei e i direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale concedono l'uso dei beni culturali dati loro in consegna;

- e) ai sensi dell'art. 18 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, la Direzione generale Musei sovrintende al sistema museale nazionale e per tale ragione, come confermato anche dall'Ufficio legislativo del Ministero con le note prot. n. 4021 del 12 marzo 2013 e prot. n. 27513 del 28 settembre 2016 rese in argomento, per ciò che attiene ai rapporti aventi ad oggetto la riproduzione di immagini già esistenti in archivi privati, può stipulare accordi-quadro con i soggetti privati proprietari di archivi fotografici, riguardanti l'intero sistema museale o parti omogenee di esso, sulla base e a valle dei quali i singoli direttori delle Direzioni regionali Musei e dei musei autonomi definiscono i conseguenti accordi applicativi di dettaglio;
- f) Dithec è proprietaria di un archivio fotografico di circa n. 100 immagini, tutte digitalizzate, e ne cura la conservazione, catalogazione e fruizione pubblica anche mediante attività editoriale;
- g) l'Archivio fotografico riproduce circa un centinaio di opere relative a beni in consegna al Ministero;
- h) la consultazione dell'archivio fotografico può essere fatta con sistemi avanzati di protezione legale e tecnologica contro la pirateria, inclusa l'apposizione del *watermark*, sul sito web www.fattorearte.com, grazie ad una banca dati che consente ricerche per soggetto, artista e località;
- i) è interesse delle parti del presente accordo disciplinare le modalità di riproduzione delle immagini dell'archivio di Dithec di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, ai sensi e nei limiti di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e di quanto chiarito nel parere dell'Ufficio legislativo prot. n. 27513 del 28 settembre 2016.

Ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

Nelle more dell'entrata in vigore del Piano nazionale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, con il presente atto si stipula un accordo-quadro tra la DG-Musei ed Dithec, soggetto privato proprietario di un archivio fotografico, per la determinazione delle modalità, limiti e corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei di cui agli allegati 1, 2 e 3 al D.M. 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", sulla base e a valle del quale i singoli direttori delle Direzioni regionali Musei e dei musei autonomi definiranno i conseguenti accordi applicativi di dettaglio.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo-quadro.

Art. 2

A seguito della conclusione degli accordi applicativi di dettaglio, è consentita a Dithec la riproduzione (c.d. indiretta) delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei ad oggi già presenti nell'archivio fotografico di Dithec (oggetto di esplicita elencazione allegata agli accordi applicativi di dettaglio medesimi) e ciò per il relativo utilizzo, da parte di Dithec e, suo tramite, di terzi, per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, e per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione.

In caso di acquisizione di nuove immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei da parte dell'Archivio fotografico della Dithec, troveranno applicazione le disposizioni del presente accordo e degli accordi applicativi di dettaglio dei quali dovrà essere contestualmente aggiornato l'elenco delle immagini allegato, quale condizione per il legittimo utilizzo delle nuove immagini acquisite.

Dithec, per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, potrà avvalersi di soggetti terzi i quali sono ugualmente tenuti al rispetto dell'accordo medesimo (così come degli accordi applicativi di dettaglio stipulati). Di detti soggetti terzi, di cui Dithec potrà avvalersi, è allegato al presente accordo esplicito elenco, aggiornabile e/o modificabile tramite intesa scritta fra le parti. Resta inteso che Dithec risponderà nei confronti della DG-Musei (e degli istituti alla stessa afferenti) dell'operato dei soggetti terzi di cui si avvale nell'adempimento del presente accordo (e di quelli applicativi di dettaglio a valle stipulati).

Le suddette immagini dovranno essere poste in consultazione in rete a bassa risoluzione, non superiore a 640 x 480 *pixel*, e con marchiatura digitale visibile e invisibile e con espresso divieto di riproduzione. Ovvero, in alternativa, potranno essere poste in consultazione in rete per mezzo del visore software Gigapixel avente le caratteristiche descritte nell'allegato, con marchiatura digitale indelebile e con espresso divieto di riproduzione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.M. 20 aprile 2005, ogni esemplare di riproduzione recherà l'indicazione delle specifiche dell'opera originale (nome dell'autore, bottega o ambito culturale, titolo, dimensioni, tecniche e materiali, provenienza, data), della sua ubicazione. Esso riporterà altresì la dicitura che la riproduzione è avvenuta previa autorizzazione dell'amministrazione che ha in consegna il bene, nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.

Art. 3

Dithec consente alla DG-Musei e agli istituti ad essa afferenti di valersi gratuitamente, per i propri fini istituzionali, promossi direttamente o tramite terzi, di tutte le immagini di beni ad essi assegnati di cui è concessa la riproduzione. Dithec consente alla DG-Musei ed agli istituti alla stessa afferenti l'utilizzazione senza oneri dell'ulteriore materiale contenuto nel proprio archivio ed accessibile dal proprio sito internet per fini di consultazione e di documentazione editoriale di tipo scientifica, ad esclusione di attività, pubblicazioni ed utilizzazioni commerciali.

Art. 4

L'utilizzazione delle immagini fotografiche tratte dall'archivio di Dithec raffiguranti beni assegnati ad istituti afferenti alla DG-Musei dovrà essere compatibile con la destinazione culturale delle stesse, con il loro carattere artistico e/o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale riprodotto.

Il Ministero inibirà la riproduzione / diffusione / utilizzo ove accerti che ciò avvenga in modo non conforme a quanto prescritto dal presente accordo e dalle ulteriori norme applicabili, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente procurato.

Art. 5

I corrispettivi connessi alle riproduzioni delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei e presenti nell'archivio della Dithec saranno stabiliti per il tramite degli accordi applicativi di dettaglio che Dithec stipulerà con i direttori delle Direzioni regionali Musei ovvero dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale (aventi in consegna i beni

oggetto di riproduzione) nel rispetto dei seguenti parametri:

- a) il corrispettivo dovuto al Ministero da Dithec per l'utilizzo delle immagini per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 25% e il 35%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato da Dithec per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo da parte propria e di terzi delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale Musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa Dithec, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;
- b) il corrispettivo dovuto al Ministero da Dithec per l'utilizzo delle immagini per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione dovrà essere corrispondente ad una **percentuale ricompresa tra il 30% e il 40%**, calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato da Dithec per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo, da parte propria e di terzi, delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore della direzione (della Direzione regionale Musei, dell'istituto o museo dotato di autonomia speciale) avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa Dithec, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;
- c) Dithec dovrà trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, la documentazione inerente al fatturato annuo lordo: i) bilanci certificati; ii) relazione asseverata del legale rappresentante della Dithec e del collegio dei revisori dei conti; iii) sintesi dei dati relativi all'accordo. Dithec permetterà, altresì, ad un rappresentante del Ministero l'eventuale accesso presso i propri locali al fine di verificare i contratti effettivamente stipulati dalla Dithec (e/o dai soggetti terzi di cui si avvale) e i terzi per le riproduzioni fotografiche oggetto del presente accordo e, in generale, la veridicità di quanto relazionato. Nell'ambito della documentazione suddetta, Dithec evidenzierà anche i proventi derivanti dall'attività oggetto del presente accordo svolta da terzi soggetti dei quali la stessa si avvale, oltre alla specificazione dei corrispettivi perciò dovuti ed erogati in favore degli istituti.

La documentazione complessiva dovrà essere trasmessa alla Direzione generale Musei; a ciascuna direzione (della Direzione regionale Musei, dell'istituto o del museo autonomo) avente in consegna i beni culturali oggetto di riproduzione fotografica dovrà essere trasmessa la documentazione pertinente alle singole riproduzioni.

Oltre alle responsabilità penali relative alla formazione o all'uso di atti falsi, la violazione di tali condizioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza necessità di

diffida, fatto salvo il risarcimento del danno, anche di immagine, procurato al Ministero.

Non è consentito un diverso utilizzo, da parte di Dithec o di terzi, delle immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei per cui è concessa la riproduzione. Ogni eventuale utilizzazione diversa da quelle regolamentate dal presente atto dovrà formare oggetto, di volta in volta, di specifico accordo.

Di tale circostanza, Dithec si impegna altresì a dare esplicita informazione ai propri clienti o soggetti terzi di cui si avvale.

Le parti consentono la segnalazione nei propri siti *on line* di un collegamento telematico ipertestuale di reciproco rimando secondo modalità da concordare.

Art. 6

Per l'esecuzione del presente accordo, Dithec utilizzerà un conto corrente bancario o postale dedicato a contratti stipulati con pubbliche amministrazioni. Tutti i movimenti finanziari riguardanti il presente accordo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. A tal fine, gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente accordo, gli estremi identificativi dello stesso (parti, oggetto e data di stipula). Dithec comunicherà alla direzione con la quale stipulerà l'accordo applicativo di dettaglio gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dall'accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione ai fini dell'esecuzione del presente accordo. Dithec permetterà al Ministero, ove richiesto, l'esame delle movimentazioni risultanti dal suddetto conto dedicato, al fine di verificare l'adempimento al presente accordo.

Art. 7

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla DG-Musei, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 8

Il presente accordo-quadro non istituisce diritti di esclusiva nei confronti di Dithec, anche nel periodo della sua durata.

La **durata** del presente accordo-quadro è fissata in **24 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti potranno recedere dal presente accordo, comportando ciò il recesso anche dagli accordi applicativi stipulati con gli istituti, con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 9

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna parte come individuata in epigrafe del presente accordo.

Art. 10

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 11

Le parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla competenza del Foro di Roma.

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che intende utilizzarlo.

Allegati:

- 1) Elenco dei soggetti terzi di cui all'art. 2 del presente Accordo quadro.

Roma, _____

Per il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
(Giusta delega conferita con decreto del
Direttore Generale del 24/10/2017, rep. n.
1049 registrato il 30/10/2017 al n. 1910)
Il Direttore del Servizio I
Antonio Tarasco

Per Dithec Srl

Il rappresentante legale *p.t.*
Roberto Bonafede

Firmato digitalmente da

ANTONIO TARASCO

CN = TARASCO ANTONIO
O = Min. dei beni e delle
attività cult. e
turismo/80188210589
SerialNumber =
IT:TRSNTN75L24G902W
e-mail =
antonio.tarasco@beniculturali.i
t
C = IT

**BONA
FEDE
ROBE
RTO**

Firmato
digitalmente
da BONA FEDE
ROBERTO
Data:
2020.05.29
14:30:34 [®]
+02'00'



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

ACCORDO APPLICATIVO DI DETTAGLIO (Bozza)

_____ (Denominazione istituto, i.e. Direzione regionale ovvero istituto o museo dotato di autonomia speciale), in persona del Direttore _____ (indicare nome, cognome del Direttore), con sede a _____, in via _____, in seguito anche solo “Istituto”

E

_____ (denominazione operatore economico), in persona del legale rappresentante p.t. _____, con sede in _____, Via _____, in seguito anche solo “Operatore”

PREMESSO CHE

La Direzione generale Musei, in persona del suo Direttore generale, in data _____ ha sottoscritto con l'Operatore l'accordo-quadro (Allegato 1), per il periodo _____, avente ad oggetto la determinazione delle modalità, dei limiti e dei corrispettivi dovuti per la riproduzione (c.d. indiretta) di immagini di beni assegnati agli istituti afferenti alla Direzione generale Musei sulla base e a valle del quale il singolo direttore dell'istituto definisce l'accordo applicativo di dettaglio, nel rispetto dei parametri stabiliti nell'accordo-quadro medesimo.

Con il presente accordo applicativo di dettaglio sono stabiliti in concreto i corrispettivi dovuti all'Istituto avente in consegna l'opera oggetto di riproduzione da parte dell'Operatore, tenuto conto dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Le disposizioni di cui all'accordo-quadro citato in premessa ed allegato si intendono integralmente riportate nel presente accordo.

Art. 3

È consentita all'Operatore la riproduzione (c.d. indiretta) delle immagini di beni assegnati allo scrivente Istituto ad oggi già presenti nell'archivio fotografico dell'Operatore, oggetto di

esplicita elencazione allegata al presente accordo (Allegato 2) e per le finalità indicate all'articolo seguente.

Art. 4

I corrispettivi dovuti all'Istituto sono determinati come segue, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'accordo-quadro:

- a) il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle immagini per finalità editoriali (libri, riviste, cataloghi, periodici, giornali, progetti espositivi, culturali), cartacee o digitali, corrisponde alla percentuale del ____% (non inferiore al 25% e non superiore al 35%, come stabilito nell'accordo-quadro), calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dall'Operatore per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo da parte propria e di terzi delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore dell'Istituto; ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa _____, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;
- b) il corrispettivo dovuto per l'utilizzo delle immagini per la produzione di articoli attribuibili alle classi merceologiche nn. 16 e 28 della "Classificazione di Nizza" – 11° edizione corrisponde alla percentuale del ____% (non inferiore al 30% e non superiore al 40%, come stabilito nell'accordo-quadro), calcolata al netto dell'I.V.A., sull'importo fatturato dall'Operatore per la concessione del diritto di riproduzione finalizzata all'utilizzo, da parte propria e di terzi, delle medesime e dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ogni anno in favore dell'Istituto. ai predetti fini, in caso di utilizzo da parte della stessa _____, il prezzo per la concessione del diritto di riproduzione sarà pari alla media dei prezzi fatturati a terzi nell'anno di riferimento per casi analoghi. In mancanza di vendite effettuate verso terzi si farà riferimento al listino prezzi ufficiale;

Art. 5

I corrispettivi dovranno essere corrisposti sul c/c dell'Istituto n. _____ codice IBAN _____ e con le modalità previste dall'accordo-quadro.

Art. 6

Il presente accordo non istituisce diritti di esclusiva nei confronti dell'Operatore, anche nel periodo della sua durata.

Il presente accordo è limitato alla vigenza dell'accordo-quadro a monte stipulato.

Le parti potranno recedere dal presente accordo con preavviso minimo di giorni 45 a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r. Il recesso, comunque, non spiegherà effetti sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 7

Nell'ipotesi di entrata in vigore di nuove norme regolanti l'uso delle immagini e gli importi dovuti al Ministero a titolo di corrispettivi per la riproduzione di immagini in consegna al

Ministero, il presente accordo si intenderà automaticamente modificato ed integrato dalla disciplina normativa nelle parti divenute incompatibili.

Art. 8

Ogni comunicazione dovrà essere fatta per iscritto e sarà valida ed efficace se indirizzata presso la sede di ciascuna Parte come indicato in epigrafe del presente accordo.

Art. 9

Ogni modifica ed integrazione del presente accordo, diversa da quella prevista all'art. 7, dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art. 10

Le Parti convengono che ogni possibile controversia relativa all'interpretazione o esecuzione del presente accordo, se non risolta in via stragiudiziale, sarà assoggettata alla competenza del Foro di _____ (indicare il foro competente in base alla sede dell'Istituto).

Art. 11

Il presente atto verrà registrato, in caso d'uso, a spese dell'Operatore.

Allegati:

- 1) Accordo-quadro stipulato dalla Direzione generale Musei e dall'Operatore;
- 2) Elenco delle immagini di beni culturali di cui all'art. 3 del presente Accordo applicativo di dettaglio.

_____, ____

Per (Denominazione dell'Istituto)

Il Direttore

.....

Per (Denominazione dell'Operatore)

Per (Denominazione dell'Operatore)

Il legale rappresentante *p.t.*

.....
